



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

DELIBERAZIONE N° 10
26-03-2026

ADUNANZA DEL

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**Oggetto: REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) -
APPROVAZIONE MODIFICA.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore 19:06 in esecuzione della deliberazione C.C. n. 11 del 17/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto” Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con la previsione del nuovo art.17 – Sedute di Consiglio in videoconferenza”, il Consiglio Comunale si è riunito in video-conferenza, con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source, a seguito di apposita convocazione.

All'appello risultano:

1	Albertini Franco	Sindaco	Presente dalla sede comunale
2	Aradelli Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza da luogo privato
3	Traversone Simona	Consigliere	ASSENTE
4	Dotti Giovanni	Consigliere	Presente dalla sede comunale
5	Fontana Carlo	Consigliere	Presente dalla sede comunale
6	Manfredi Thomas	Consigliere	Presente dalla sede comunale
7	Fulgosi Stefano	Consigliere	Presente dalla sede comunale
8	Razza Fabio	Consigliere	ASSENTE
9	Buroni Alessandro	Consigliere	Presente in videoconferenza da luogo privato
10	Lupi Tania	Consigliere	Presente in videoconferenza da luogo privato

Ne risultano pertanto presenti n. **8** e assenti n. **2**

Assume la presidenza il Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco assistito dal **Segretario Comunale Signora Carotenuto Rita** presente in sede.

Accertata la validità dell'adunanza il **Signor Albertini Franco** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) -
APPROVAZIONE MODIFICA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Considerati inoltre:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: "*3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*"
- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "*2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*"
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: "*16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30*



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs, 3 settembre 2020, n. 116 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)";

Richiamata la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30/05/2023;

Richiamata la delibera Arera 355/2025 (TUBR- Testo Unico Bonus Rifiuti) la quale stabilisce che il bonus deve essere riconosciuto entro il 30 giugno sulla prima rata della Bolletta Tari 2026 e se ciò non dovesse avvenire, il Comune deve rimborsare direttamente all'utente tramite bonifico o altri sistemi di pagamento il bonus stesso;

Considerato, pertanto, che occorre modificare l'art. 32 del vigente regolamento sulla Tari per poter emettere la bollettazione in acconto entro il 30 giugno 2026;

Visto l'art. 32 modificato :

“Art. 32 – Riscossione.

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto- legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

- Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
- Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Pago PA).

2. La Giunta Comunale delibera le scadenze con cui viene liquidato il tributo comprensivo dell'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito/ii avviso/i di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
4. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
5. La liquidazione dell'acconto/i è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro annui, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, in caso di occupazioni non continuative, si computa facendo riferimento alla somma dei giorni di occupazione nell'anno e non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro.
7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
8. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.
9. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, con comunicazione da presentare al Comune.

Visto altresì l'art. 23 del Regolamento TARI, recante "Agevolazioni", che al punto c) stabilisce testualmente: "*c) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 70, sono ammessi a beneficiare della riduzione i contribuenti con reddito Isee fino ad € 8.500,00: riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%*".

Ritenuto opportuno modificare la suddetta disposizione prevedendo che l'agevolazione non sia riconosciuta qualora il medesimo nucleo familiare usufruisca già di un beneficio analogo previsto da altre disposizioni normative (quale, a titolo esemplificativo, il Bonus Sociale ARERA);

Considerato che tale modifica è finalizzata ad evitare duplicazioni di benefici in capo ai medesimi soggetti, a garantire una più equa distribuzione delle risorse disponibili e ad assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria e corretto utilizzo delle agevolazioni;

Che pertanto il punto c) del suddetto articolo 23, risulterà così formulato: *contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 70, sono ammessi a beneficiare della riduzione i contribuenti con reddito Isee fino ad € 8.500,00: riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%*. L'agevolazione non è riconosciuta qualora il medesimo nucleo familiare usufruisca già di un beneficio analogo previsto da altre disposizioni normative (ad esempio il Bonus Sociale ARERA).

Dato atto che partire dal 2026, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI, del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei regolamenti da parte dei Comuni è fissato al **31 luglio** di ogni anno, posticipando la precedente scadenza del 30 aprile., come previsto dalla Legge di Bilancio 2026;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell'alt. 49, comma 1, e dell'alt. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Acquisto altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

È presente la responsabile dell'Area Economico finanziaria, Rag. G. Alberici che su richiesta del Sindaco, illustra il punto iscritto all'ordine del giorno.

La Responsabile dell'Area 2, ricorda che il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30/05/2023 in occasione dell'unificazione delle Tariffe Tari. Fa presente la delibera Arera 355/2025 (TUBR- Testo Unico Bonus Rifiuti) la quale stabilisce che il bonus deve essere riconosciuto entro il 30 giugno sulla prima rata della Bolletta Tari 2026; se ciò non dovesse avvenire, il Comune deve rimborsare direttamente all'utente tramite bonifico o altri sistemi di pagamento il bonus stesso. Pertanto appare **necessario** e modificare l'art. 32 del vigente regolamento sulla Tari per poter emettere la bollettazione in acconto entro il 30 giugno 2026 in quanto negli anni precedenti veniva emessa una bollettazione ad agosto, prevedendo 2 scadenze, - 30 Settembre e 30 Novembre oppure pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre.

Viene dunque proposta la modifica dell'art. 32 nel seguente testo:

“Art. 32 – Riscossione.

10.La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto- legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

- Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
- Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Pago PA).

11.La Giunta Comunale delibera le scadenze con cui viene liquidato il tributo comprensivo dell'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

12.Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito/i avviso/i di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

13.Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

14.La liquidazione dell'acconto/i è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe

dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

15. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro annui, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, in caso di occupazioni non continuative, si computa facendo riferimento alla somma dei giorni di occupazione nell'anno e non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro.

16. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

17. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

18. È ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, con comunicazione da presentare al Comune.

Ulteriore modifica proposta, riguarda l'art. 23 del Regolamento TARI, recante "Agevolazioni", che al punto c) stabilisce testualmente: "*c) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 70, sono ammessi a beneficiare della riduzione i contribuenti con reddito Isee fino ad € 8.500,00: riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%.*"

Viene proposta la modifica al suddetto testo dell'art. 23 prevedendo che l'agevolazione non sia riconosciuta qualora il medesimo nucleo familiare usufruisca già di un beneficio analogo previsto da altre disposizioni normative (quale, a titolo esemplificativo, il Bonus Sociale ARERA), al fine di evitare duplicazioni di benefici in capo ai medesimi soggetti, a garantire una più equa distribuzione delle risorse disponibili e ad assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria e corretto utilizzo delle agevolazioni;

Art. 23 modificato al punto c) ed è così formulato: *contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 70, sono ammessi a beneficiare della riduzione i contribuenti con reddito Isee fino ad € 8.500,00: riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%.* L'agevolazione non è riconosciuta qualora il medesimo nucleo familiare usufruisca già di un beneficio analogo previsto da altre disposizioni normative (ad esempio il Bonus Sociale ARERA).

Terminata l'illustrazione e in assenza di interventi, il Sindaco invita i consiglieri a votare.

A conclusione della votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8 (assenti n. 2 Traversone, Razza);

Astenuti: n. //

Contrari n. //

Favorevoli n. 8

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, di modificare il vigente "*Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)*" approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30/05/2023, come da allegato alla presente deliberazione le cui modifiche agli artt. Art. 32 – Riscossione e 23 – Agevolazioni, sono evidenziate in neretto;

3. di dare atto, inoltre, che ai sensi deH'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;

4. di dare mandato al Responsabile del servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *"Regolamento per l'applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di renderne note le modifiche;

5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffa"*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare immediata autorizzazione al provvedimento sopra disposto;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. di cui al DLGS 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese e separata effettuata per appello nominale:

Presenti: n. 8 (assenti n. 2 Traversone, Razza);

Astenuti: n. //

Contrari n. //

Favorevoli n. 8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Conclusione Consiglio Comunale alle ore 19:46.

COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 10 DEL 26-03-2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) -
APPROVAZIONE MODIFICA.**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 31/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 26-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/03/2026 al 15/04/2026, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all'originale.
Lì, 31/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rita Carotenuto